



DISCIPLINARE DI GARA

"Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia".

Procedura aperta ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e 97, comma 8°, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto soglia comunitaria, con applicazione dell'inversione procedimentale delle fasi di gara di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, espletata in modalità telematica ai sensi degli art. 40 e 58 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata "Net4market" (o semplicemente "piattaforma" nel prosieguo del presente bando), raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa

CIG: 8326160497

CUP: E13J17000130007

*** **

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50 di seguito denominato per brevità semplicemente "Codice", costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 45 del medesimo Codice.

E' ammessa, altresì, la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (c.d. "rete di imprese"), ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter, del D.lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

L'impresa singola può partecipare alla gara con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. n. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal Codice, dall'art. n. 12, della Legge 23 maggio 2014, n. 80.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e, quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista o cooptata.

I concorrenti raggruppati o raggruppandi, devono specificare nell'ambito della domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), la tipologia di raggruppamento temporaneo che hanno costituito o che intendono costituire (**verticale, orizzontale, misto o cooptato**).

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o misto i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, a pena di esclusione, le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso - liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato - rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, nonché l'esatta indicazione della/e quota/e della categoria/e o requisito/i di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto che l'impresa intende assumere, a cui dette percentuali si riferiscono.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento di tipo verticale i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, a pena di esclusione, la/e categoria/e o tipologia di lavorazione/i scorporabile/i che ciascuna impresa **mandante** intende assumere.

I concorrenti riuniti in R.T.I. eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso indicata in sede di gara (fatta salva la facoltà, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, di modifica della stessa ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del D.Lgs. n.207/2010 e ss.mm.ii.);

Si evidenzia che in ogni caso ciascun operatore economico raggruppato dovrà possedere i requisiti speciali di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato in sede di presentazione dell'offerta. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato uno dei concorrenti raggruppati/raggruppandi in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (Cons. Stato, Ad. Plen. N.6/2019).

Non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto alla stessa gara in più raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45, 2° comma, lettere d) ed e), del Codice, né la partecipazione anche in R.T.I., o consorzio, da parte del soggetto che presenti offerta in veste singola, pena l'esclusione di tutte le offerte.

Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del Codice, i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. n. 48, 7° comma, del Codice, i Consorzi di cui all'art. 45, 2° comma, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui, anche ad aggiudicazione avvenuta, fra l'impresa aggiudicataria ed altre imprese partecipanti alla stessa gara, risultino accertati, sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c. ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare la imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, l'aggiudicazione sarà annullata e si procederà all'esclusione dalla gara delle imprese coinvolte per violazione del principio di segretezza delle offerte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dall'art 48, comma 7-bis, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista/sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (fatto salvo quanto appresso meglio specificato per i casi di c.d. "self-cleaning");
- la specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001, introdotto dall'art.1, comma 42, della L.n. 190/2012;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice, i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 del 01.03.2000 in quanto compatibili ed applicabili, ed, in generale, alle determinazioni dell'A.N.A.C. In particolare, si considereranno estinti ai sensi dell'art. 178 C.P. e dell'art. 445, 2° comma, c.p.p., i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 13 del 15.07.2003 e successive).

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commesso dal concorrente, costituente causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5°, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di sussistenza in capo ai concorrenti di una operativa causa di esclusione di cui all'art. 80 (art. 80, comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o art. 80, comma 5) l'operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una di tali situazioni ai sensi del disposto di cui al settimo comma di tale articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. *self-cleaning*). E' in ogni caso onere del concorrente medesimo l'allegazione della eventuale documentazione comprovante l'esistenza di una delle circostanze di cui al comma 7 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. *self-cleaning*).

I concorrenti devono inoltre essere in possesso, a pena di esclusione, per la/le categoria/e di lavorazione prevista/e dal Bando e dal presente Disciplinare, di tutte la/e adeguata/e qualificazione/i ivi richiesta/e (a seconda dei casi: attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, e/o dei requisiti di cui all'art. 90 del medesimo D.P.R.) che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai lavori da assumere ;

I Concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, o ad altro Stato estero le cui imprese hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, non in possesso di attestazione SOA, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione da parte di imprese italiane. Qualora non redatta in lingua italiana, detta documentazione dovrà essere corredata di traduzione giurata.

IN BASE A QUANTO PREVISTO DAL c.d. "DECRETO RILANCIO" n. 34/2020 (G.U. n.128 del 19 maggio 2020) I CONCORRENTI SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.).

Il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 52 e 76 del Codice inerenti la presente procedura di gara si intende l'indirizzo PEC comunicato dal concorrente al momento dell'abilitazione alla gara (quello inserito in piattaforma), e pertanto il concorrente autorizza espressamente la Croce Rossa Italiana ad effettuare tutte le suddette comunicazioni al recapito esattamente indicato.

L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE E IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI È PROVATO DAL CONCORRENTE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000 E S.M.I.).

*** **

ART. 2 - AVVALIMENTO

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice, ove non vietato espressamente nel bando e nel presente disciplinare di gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA o della certificazione di qualità, di cui sia in tutto o in parte carente, avvalendosi delle capacità/requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, anche di partecipanti al

raggruppamento (c.d. "avvalimento interno"), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve allegare alla propria domanda di partecipazione – sotto pena di esclusione dalla gara esattamente tutta la documentazione indicata dall'art. 89, primo comma, del Codice.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli [articoli 85, 86 e 88](#), se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'[articolo 80](#). Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, primo comma, ultimo periodo, del Codice, a pena di nullità dello stesso, e pertanto a pena di immediata esclusione dalla gara, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e non deve recare, a pena di esclusione, alcuna clausola che ne condizioni gli effetti e/o che determini una limitazione della responsabilità dell'impresa ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In tutti i casi di avvalimento la Croce Rossa italiana si riserva – oltre alla trasmissione delle relative dichiarazioni all' A.N.A.C., ai sensi dell'art. 89, nono comma, del Codice - di verificare, anche in corso d' opera, il possesso dei requisiti di ordine speciale e delle risorse oggetto di avvalimento e del relativo effettivo impiego, in capo ad ogni singolo concorrente/ausiliario, anche d'Ufficio, attraverso opportuni riscontri con le risultanze delle banche dati esistenti presso l'A.N.A.C., le Camere di Commercio I.A.A., etc..

ATTENZIONE: NELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA L'AVVALIMENTO E' CONSENTITO PER LA CAT. PREVALENTE OG1 E PER LE CATEGORIE OS32 e OS18A, MENTRE E' VIETATO PER LA CAT. SCORPORABILE OS30.

*** **

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Quantitativo o entità totale dell'appalto: € 1.090.624,39 - oltre IVA, di cui:

- € 1.068.362,45 per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta);
- € 22.261,94 previsti per gli oneri della sicurezza da PSC **non soggetti a ribasso**, così come indicato dal

Capitolato Speciale d'Appalto.

Lavorazioni a corpo di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria ex D.P.R. 207/2010	Tipo di Qualificazione richiesta	Importo	Indicazioni
Edifici civili e industriali	OG1	SOA OBBLIGATORIA per classifica almeno III [^] (terza)	€ 779.930,90	Categoria PREVALENTE, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo dell'appalto. <u>AVVALIMENTO CONSENTITO</u>
Impianti elettrici	OS30 (sostituibile con OG11)	SOA OBBLIGATORIA per classifica almeno I [^] (prima)	€ 174.242,31	Categoria SCORPORABILE di opere speciali (c.d. "SIOS"), a qualificazione obbligatoria, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, <u>SUBAPPALTABILE</u> entro il limite massimo del <u>30%</u> dell'importo della categoria, ex art. 105, comma 5 del D.lgs. 50/2016. <u>AVVALIMENTO VIETATO</u>
Strutture in legno	OS32	SOA per classifica almeno I [^] <u>OPPURE</u> Dichiarazione di possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 92 comma 7 e art. 90 del D.p.r. 207/2010 <u>OPPURE</u> Subappalto al 100%, con assorbimento del relativo importo nella categoria prevalente, nel rispetto della quota massima di subappaltabilità del 40% dell'importo complessivo dell'appalto	€ 78.614,03	Categoria SCORPORABILE di opere speciali (c.d. "SIOS"), a qualificazione obbligatoria, di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, <u>SUBAPPALTABILE AL 100%</u> , nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità del 40% dell'importo complessivo dell'appalto. <u>AVVALIMENTO CONSENTITO.</u>
"Strutture in acciaio"	OS18A	SOA per classifica almeno I [^] <u>OPPURE</u> Dichiarazione di possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 92 comma 7 e art. 90 del D.p.r. 207/2010 <u>OPPURE</u> Subappalto al 100%, con assorbimento del relativo importo nella categoria prevalente, nel rispetto della quota massima di subappaltabilità del 40% dell'importo complessivo dell'appalto	€ 57.837,15	Categoria SCORPORABILE di opere speciali (c.d. "SIOS"), a qualificazione obbligatoria, di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, <u>SUBAPPALTABILE AL 100%</u> , nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità del 40% dell'importo complessivo dell'appalto. <u>AVVALIMENTO CONSENTITO.</u>

Il subappalto è consentito soltanto per le categorie OG1, OS32 e OS18A, entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di appalto. E' ammesso l'avvalimento per le categorie OG1, OS32, OS18A. Non è ammesso avvalimento per la categoria OS30. La categoria OS30 è subappaltabile solo entro il limite del 30% dell'importo complessivo della singola categoria (ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.lgs. 50/2016). La categoria OS30 è sostituibile con la categoria OG11.

ART. 4 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA STESSA

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione "Net4Market" raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nell'Allegato A) – Disciplinare telematico e Timing di gara.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nell'Allegato A) al presente disciplinare – Timing di gara.

Oltre il termine perentorio previsto dal Timing di gara non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente.

L'operatore economico dovrà predisporre ed inviare, entro il termine perentorio previsto dal timing di gara, la seguente documentazione:

- ***"Documentazione Amministrativa"***;
- ***"Offerta Economica"***.

NELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE LA DOCUMENTAZIONE E/O DICHIARAZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI REDATTE IN LINGUA ITALIANA O CORREDATE DI TRADUZIONE GIURATA:

- 1. IL DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) in formato elettronico, redatto utilizzando il modello elettronico scaricabile dalla sezione "trasparenza-bandi-e-gare" del sito istituzionale di Croce Rossa Italiana (www.cri.it) e compilabile utilizzando la piattaforma raggiungibile al link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>**

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, con le modalità indicate nel disciplinare telematico allegato, dal legale rappresentante del soggetto di seguito individuato:

- ☐ dal concorrente singolo;
- ☐ (in caso di avvalimento) sia dal concorrente sia da ciascun operatore economico ausiliario;
- ☐ (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- ☒ (in caso di aggregazioni di imprese di rete) da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ☒ (in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili) dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

2. IL MODELLO "B" – "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INTEGRATIVE AL DGUE", reperibile nella sezione "trasparenza-bandi-e-gare" del sito istituzionale di Croce Rossa Italiana (www.cri.it), relativo:

- alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/requisiti minimi (sia di ordine generale sia di ordine speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione – nessuna esclusa od eccettuata - ivi compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all'art. 80 del Codice (anche con riferimento ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016);
- al possesso, in capo al concorrente, di valido titolo per svolgere professionalmente attività nel settore oggetto del presente contratto (iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente per concorrenti di altri Stati membri dell'Unione europea;

IL MODELLO "B" – "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INTEGRATIVE AL DGUE" deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, con le modalità indicate nel disciplinare telematico allegato, dal legale rappresentante del soggetto di seguito individuato:

- ☒ del concorrente singolo;
- ☒ (in caso di avvalimento) sia dal concorrente sia da ciascun operatore economico ausiliario;
- ☒ (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ☒ (in caso di aggregazioni di imprese di rete) da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ☒ (in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili) dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la scansione della relativa procura;

3. L'ATTESTAZIONE/I RILASCIATA/E DA UNA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE SOA PER CATEGORIE E CLASSIFICHE ADEGUATE AI LAVORI DA ASSUMERE di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità (copia scansionata), **oppure dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sostitutiva dell'attestazione medesima (autocertificazione).**

In conformità agli indirizzi interpretativi dell'ANAC ed ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali, verranno considerate valide ai fini della qualificazione, fatto **salvo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 04/03/2020, solo ed esclusivamente:**

- le attestazioni SOA in corso di validità;
- le attestazioni SOA per le quali risulti scaduta la data di validità triennale, per le quali il concorrente dimostri di aver sottoscritto il contratto di verifica triennale con un organismo di attestazione SOA abilitato entro la data di scadenza della validità triennale; La presente disposizione vale anche per la validità “intermedia” degli attestati di qualificazione relativi ai Consorzi;
- le attestazioni SOA per le quali risulti scaduta la data di validità quinquennale, per le quali il concorrente dimostri di aver sottoscritto il contratto di verifica quinquennale con un organismo di attestazione SOA abilitato entro 90 giorni prima dalla data di scadenza della validità quinquennale;

I Requisiti minimi di qualificazione richiesti ai concorrenti sono indicati all’ articolo 3 del presente disciplinare:

Dall’attestazione SOA dovrà evincersi il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015. Il possesso della certificazione ISO 9001:2015 dovrà essere dimostrata solo per quegli operatori economici, singoli o raggruppati, che eseguono lavori d’importo superiore a € 619.200,00 (Parere ANAC n. 106 del 08/10/2009).

Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’U.E. qualora non siano in possesso delle Attestazioni SOA necessarie devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative nei rispettivi Paesi.

Ai concorrenti stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia aderenti all’U.E. si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di R.T.I. ogni impresa deve presentare la propria attestazione SOA, oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. In caso di avalimento, il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, la documentazione e le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di seguito elencate:

- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali previsti all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta di partecipare alla gara in qualità di ausiliaria di un solo concorrente e che la stessa non partecipa alla gara in proprio o associata con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né sotto qualsiasi altra forma;
- il contratto (scansione dell’originale) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. **Il contratto di avalimento – sotto pena di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di avvalersi del “soccorso istruttorio” - deve riportare**

in modo compiuto, esplicito ed esauriente il dettaglio delle risorse oggetto di avvalimento, nonché tutto quanto prescritto dall'art. 88, primo comma, lett. a), b), c), del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, lett. g), del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Croce Rossa Italiana esclude il concorrente, escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui al comma 12 del medesimo articolo;

5. DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA DI CUI ALL'ART.93 DEL CODICE, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari ad almeno il 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso percentuale). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei confronti dei non aggiudicatari, la cauzione verrà svincolata subito dopo l'aggiudicazione (art. 93 del Codice);

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- DOCUMENTO INFORMATICO, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 12 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82).

Tale cauzione può essere prestata anche mediante atto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993. Ai Sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103](#) e seguenti del Codice. Ai sensi dell'art.93, comma 8, tale impegno non è richiesto per le micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

I contratti fideiussori e assicurativi **devono**, ai sensi degli artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del Codice, essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto ministeriale n. 123 del 12.03.2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11.05.2004, e successive modifiche.

Ai fini della semplificazione delle procedure i concorrenti sono abilitati a presentare la sola "Scheda tecnica 1.1" di cui al sopra richiamato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione deve menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppati o raggruppandi.

Si applicano i benefici e le eventuali riduzioni dell'importo garantito previste dall'art. 93 comma 7 del Codice. Qualora le imprese certificate intendano fruire di tali benefici devono - oltre a presentare alla cauzione provvisoria di importo ridotto da prestarsi con le modalità sopra stabilite - segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo presentando l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (**autocertificazione**).

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potrà anche risultare dall'attestazione SOA (nel qual caso potrà essere verificata anche d'Ufficio attraverso la consultazione del casellario delle ditte qualificate c/o A.N.A.C.).

In caso di associazione temporanea orizzontale, il beneficio in esame viene applicato, anche ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 44 del 27.09.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In caso di associazione temporanea verticale il beneficio in esame viene applicato solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità. Qualora solo alcune imprese siano in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, esse potranno tuttavia godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile;

Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite l'avvenuta costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio o GEIE deve essere provata con la produzione:

- Per le associazioni temporanee:
 - a. del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
 - b. della procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;

- Per i consorzi o GEIE:
 - c. dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una copia autentica;
 - d. della delibera dell'organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante che indichi l'impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

- 6. DOCUMENTO DA CUI RISULTI L'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, ANCHE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO LA GARANZIA PROVVISORIA DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3), A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA (DEFINITIVA) PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, di cui agli articoli 103 e ss., qualora l'offerente risultasse affidatario.** Tale impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa.

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta nelle stesse forme previste per la cauzione provvisoria.

Il presente punto 4 NON SI APPLICA nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

7. IL “PASSOE” RILASCIATO AL CONCORRENTE (singolo o raggruppato) DAL SISTEMA AVCPASS DELL’A.N.A.C. ED IL PASSOE DELL’EVENTUALE/I AUSILIARIA/E (LA MANCATA ALLEGAZIONE DEL PASSOE NON RIENTRA TRA I MOTIVI DI IMMEDIATA ESCLUSIONE);

8. DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO, PARI AD € 16,00

(sedici/00): a tal fine l’operatore economico potrà procedere, ai sensi del DPR. 642/1972, mediante una delle seguenti modalità:

a) pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate compilato con i seguenti dati:

- codice tributo: 456T;
- codice Ufficio o Ente: T3H;
- descrizione causale indicare nella “descrizione causale” il codice CIG della presente procedura di gara riportato nell’intestazione del bando di gara e del presente disciplinare.

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la scansione della ricevuta di versamento dell’F23.

b) Pagamento mediante acquisto della marca da bollo da euro 16,00 ed inserimento del relativo numero seriale nell’ambito di una apposita dichiarazione sostitutiva (in carta libera) allegando la scansione del contrassegno in formato pdf.

L’eventuale mancata presentazione della ricevuta di dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo non provocherà l’attivazione del soccorso istruttorio, ma l’invio della segnalazione all’Agenzia delle Entrate, che procederà al recupero delle somme nei modi di legge.

TUTTO QUANTO SOPRA EVIDENZIATO DEVE ESSERE INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

*** **

Nella Offerta Economica devono essere contenuti, a pena di esclusione:

L’OFFERTA ECONOMICA redatta secondo tutte le esatte modalità indicate dal Disciplinare Telematico. L’offerta ECONOMICA consiste nell’indicazione della percentuale unica di ribasso sull’importo posto a base di gara (per lavori a corpo).

L’offerta economica - a pena di esclusione - deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

L’offerta deve, altresì, OBBLIGATORIAMENTE indicare SIA i “costi della manodopera” SIA l’ammontare dei “costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all’art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

I “costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” indicati dal concorrente dovranno includere anche gli eventuali maggiori costi legati all’attuazione delle misure anticontagio da Covid-19.

L'omessa indicazione dei propri "costi della manodopera" e/o dei "costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i. comporterà l'immediata esclusione dalla gara.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non saranno ammesse alla gara e saranno immediatamente escluse, senza possibilità di "soccorso istruttorio", le offerte economiche non sottoscritte dall'operatore economico concorrente (o, in caso di ATI o Consorzio Ordinario, da tutti i soggetti che compongono l'ATI e/o il Consorzio ordinario concorrente). Parimenti non saranno ammesse alla gara le offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al disciplinare telematico.

*** **

ART. 5 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art.105, secondo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 non può in alcun caso superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo comma quinto del medesimo articolo, relativamente ai casi di eventuale presenza di lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice (S.I.O.S. di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori), e fermo restando comunque anche il limite massimo ivi stabilito per la subappaltabilità di tali lavorazioni (30% della singola cat. S.I.O.S. scorporabile).

L'offerente, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, è obbligato al rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

In particolare l'offerente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, nel rispetto del suddetto limite generale del 40% (al cui raggiungimento peraltro NON concorre l'eventuale ulteriore subappalto del max 30% delle eventuali lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice: S.I.O.S. di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori):

- i lavori o le parti di opere rientranti nella Categoria Prevalente e/o nella/e eventuale/i cat. super specializzata/e" ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice (c.d. "S.I.O.S.") di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto, per le quali SIA in possesso delle relative qualificazioni (in proprio o in regime di R.T.I./avalimento se consentito), che intende subappaltare o concedere in cottimo entro le percentuali massime stabilite nel bando di gara in funzione della tipologia/entità dei lavori stessi.
- i lavori o le parti di opere rientranti nella/e eventuali categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal disciplinare come cat. "a qualificazione obbligatoria" non possedute in proprio (o in R.T.I.) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto) e che pertanto questi DEVE subappaltare nella misura del 100% (sotto pena di immediata esclusione dalla gara) senza tuttavia superare in nessun caso la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto, nel qual caso il concorrente dovrà necessariamente partecipare alla gara in regime di R.T.I.;

Si precisa:

- che, ai sensi dell'art.105, comma 4, il subappalto è autorizzabile qualora l'affidatario del subappalto NON abbia partecipato alla medesima procedura di gara;
- che, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.p.r. 207/2010, "I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente";
- che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota (di una o più categorie di lavorazione) superiore al massimo consentito dal bando di gara, il Seggio di gara si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti mediante "soccorso istruttorio" al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione;
- che in caso di omissione della dichiarazione di subappalto in sede di domanda di partecipazione la Stazione Appaltante, sempre che il fatto non integri gli estremi di una causa di esclusione, considererà come non effettuata la dichiarazione medesima e non consentirà, in seguito, alcun subappalto;
- che e/o in caso di erronea e/o contraddittoria compilazione della dichiarazione di subappalto, il Seggio di gara si riserverà la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra una carenza dei medesimi o altra causa di esclusione di cui all'art.80;

Il subappalto è consentito soltanto per le categorie OG1, OS32 e OS18A, entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di appalto. La categoria OS30 è subappaltabile solo entro il limite del 30% dell'importo complessivo della categoria (ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.lgs. 50/2016). La categoria OS30 è sostituibile con la categoria OG11.

*** **

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE PROCEDURE

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma quarto, lett. a), del Codice, determinato, mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara. L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 2 bis del D.lgs. 50/2016.

Si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, 8° comma, dello stesso Codice.

Più nello specifico, si chiarisce che il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato come segue:

- nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 15, tramite il metodo previsto dal comma 2 del suddetto articolo 97;
- nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 15, tramite il metodo previsto dal comma 2 - bis del suddetto articolo 97;

Al fine di evitare contenziosi, si precisa che per calcolare la soglia di anomalia la stazione appaltante applicherà l'interpretazione normativa prevista dalla circolare MIT n. 8 del 24/10/2019. Più specificamente, il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato applicando i seguenti algoritmi di calcolo:

(Art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 – Calcolo che verrà applicato nel caso in cui i concorrenti fossero pari o superiori a 15);

la soglia di anomalia viene determinata secondo la seguente formula:

$$Sa = M + Sc - Sc * (c1 * c2 / 100)$$

dove:

- Sa = soglia di anomalia
- M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali
- Sc = scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media
- c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali
- c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

Di seguito un esempio (NOTA BENE: si precisa che i valori numerici e percentuali utilizzati nell'esempio che segue sono dei numeri assolutamente casuali inseriti al solo scopo di rendere più realistico e comprensibile l'esempio e che pertanto gli stessi non hanno nessuna attinenza e non si riferiscono in alcun modo alla presente procedura di gara):

- Media aritmetica ribassi ammessi: 24,195 (M)
- Scarto medio aritmetico: 3,830 (SC)
- Somma media aritmetica ribassi ammessi e scarto medio aritmetico: 28,025 (M+SC)
- Somma ribassi ammessi: 362,936
- Prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi: $9 \times 3 = 27$
- Valore percentuale del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico: $3,830 \times 27 / 100 = 1,034$
- Soglia di anomalia: $28,025 - 1,034 = 26,991\%$

Infine, con specifico riferimento al procedimento descritto alla lett. a), si specifica che nell'effettuare il taglio delle ali le offerte aventi un eguale valore di ribasso vengono considerate distintamente nei loro singoli valori e, solo dopo aver effettuato il relativo taglio, se tra le offerte rimaste fuori dal "taglio" vi sono offerte uguali a quelle accantonate, queste ultime vengono, altresì, accantonate.

(Art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 – Calcolo che verrà applicato nel caso in cui i concorrenti fossero pari o superiori a 5 concorrenti e inferiori a 15);

A) Caso in cui il valore del rapporto "R" tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è $\leq 0,15$

la soglia di anomalia viene determinata secondo la seguente formula:

$$Sa = M + (M * 20 / 100)$$

dove:

- Sa = soglia di anomalia
- M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

B) Caso in cui il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è $> 0,15$

la soglia di anomalia viene determinata secondo la seguente formula:

$$Sa = M + Sc$$

dove:

- Sa = soglia di anomalia
- M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali
- Sc = scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media

La procedura di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al suddetto art. 97, 8° comma, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci.

In tale ultimo caso la Stazione Appaltante, procederà comunque ad effettuare il calcolo della soglia di cui all'art.97, comma 2-bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ed effettuerà la valutazione della congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi che superi la soglia di anomalia calcolata. Qualora il numero dei concorrenti ammessi risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica di congruità dell'offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, 6° comma, ultimo periodo, del Codice. La Stazione Appaltante, ai fini della valutazione di congruità delle offerte, si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative “spiegazioni” ai sensi del suddetto art. 97.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le spiegazioni di cui all' art. 97 del Codice - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte, le relative giustificazioni dovranno essere fatte pervenire alla stazione appaltante, entro i termini indicati nella relativa richiesta (termini minimi di legge assegnabili per la produzione dei giustificativi: entro 15 giorni dalla richiesta, salva la facoltà della S.A. di concedere termini più ampi).

Qualora tale documentazione non sia fornita, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA GARA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA

La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel bando alla presenza del Seggio di gara, in seduta pubblica, che si terrà esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Google Meet” o altra equivalente.

Possono assistere alla gara: i legali rappresentanti dei concorrenti, oppure i loro delegati, entro i limiti massimi supportati dalla piattaforma “Google Meet” o altra equivalente. Si precisa che la fattiva partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc..) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti/direttori tecnici dei concorrenti o loro delegati, e che a tal fine i soggetti medesimi dovranno qualificarsi presso il Seggio di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione.

Nella 1^ seduta pubblica il Seggio di gara:

Procede all'apertura di tutte le offerte economiche e verifica la correttezza formale e sostanziale delle stesse (inclusa la verifica dell' indicazione dei costi per la manodopera, dell'indicazione dei costi per la sicurezza aziendali e della presenza di valide sottoscrizioni). Il Seggio di gara escluderà immediatamente dalla procedura le offerte palesemente incongrue, ossia quelle che prevedono un prezzo offerto inferiore alla somma tra il costo per la manodopera e il costo per la sicurezza aziendali indicati dal concorrente. Una volta completata tale operazione, il seggio procede al calcolo della soglia di anomalia, con le modalità descritte all'art. 6 del presente disciplinare. Una volta individuata la soglia di anomalia il seggio di gara individuerà l'offerta potenzialmente aggiudicataria. Nella stessa seduta il Seggio di gara provvederà ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dal concorrente potenzialmente aggiudicatario e dagli altri due concorrenti che seguono in graduatoria, all'uopo effettuando anche una consultazione delle annotazioni riservate eventualmente presenti sul casellario informatico delle imprese (ANAC).

Qualora dalla verifica della documentazione amministrativa non emergesse la necessità di attivare la procedura di "soccorso istruttorio", il seggio di gara provvederà, nella medesima seduta, a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente provvisoriamente individuato come potenziale aggiudicatario, con conseguente cristallizzazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 95 comma 15 del D.lgs. 50/2016.

Qualora, invece, dalla verifica della documentazione amministrativa emergesse la necessità di attivare la procedura di "soccorso istruttorio", la seduta pubblica verrà interrotta e il responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare al/i concorrente/i interessato/i la relativa richiesta di soccorso istruttorio a mezzo pec.

Qualora il seggio di gara abbia richiesto soccorso istruttorio ai sensi del precedente capoverso, il RUP provvederà alla convocazione della seconda seduta pubblica, attraverso nota pubblicata sul sito <https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare>. Nella eventuale 2^ seduta, che sarà convocata, il Seggio di gara:

Procede ad esaminare la documentazione fornita dal/i concorrente/i interessato/i dalla richiesta di soccorso istruttorio. All'esito di tali operazioni, il Seggio di gara, potrà procedere alla temporanea sospensione della seduta per effettuare eventuali valutazioni o riscontri in maniera riservata, e all' eventuale aggiornamento della seduta ad altra ora o ad altra data, che verranno comunicate esclusivamente ai soggetti eventualmente presenti in seduta pubblica telematica. La seduta di gara potrà essere sospesa solo per il tempo strettamente necessario per il compimento di tali attività. Nel caso in cui il Seggio di gara non ravvisasse la necessità di effettuare alcuna sospensione temporanea della seduta, la stessa provvederà a decretare l' eventuale ammissione o esclusione del/i concorrente/i per i quali è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio e, conseguentemente, a seconda dei casi, a confermare o a ricalcolare la soglia di anomalia. In caso di ricalcolo della soglia di anomalia, il Seggio di gara provvederà ad individuare il nuovo concorrente potenzialmente aggiudicatario e, sempre nella stessa seduta, provvederà ad esaminare la documentazione amministrativa presentata da quest'ultimo e dagli altri due concorrenti che seguono in graduatoria, all'uopo effettuando anche una consultazione delle annotazioni riservate eventualmente presenti sul casellario informatico delle imprese (ANAC).

Qualora dalla verifica della documentazione amministrativa non emergesse la necessità di attivare la procedura di "soccorso istruttorio", il seggio di gara provvederà, nella medesima seduta, a confermare l'offerta potenzialmente aggiudicataria e a formulare la proposta di aggiudicazione in favore di quest'ultima, con conseguente cristallizzazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 95 comma 15 del D.lgs. 50/2016.

Qualora dalla verifica della documentazione amministrativa emergesse la necessità di attivare la procedura di “soccorso istruttorio”, la seduta pubblica verrà interrotta e il responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare al/i concorrente/i interessato/i la relativa richiesta di soccorso istruttorio a mezzo pec. In tal caso, saranno effettuate nuovamente tutte le operazioni descritte nel presente paragrafo, fino all’individuazione del concorrente potenzialmente aggiudicatario e alla formulazione della proposta di aggiudicazione._

Si precisa che in caso di offerte potenzialmente aggiudicatarie a pari merito, si procederà a sospendere la seduta di gara e a convocare gli operatori interessati ad una nuova seduta pubblica per l’eventuale esperimento della migliona (articolo 77 del R.D. 827/1924), mantenendo invariata la soglia calcolata. L’eventuale migliona dell’offerta potrà essere formulata in seduta pubblica esclusivamente da soggetto munito da idoneo potere di rappresentanza (legale rappresentante o procuratore), indicando, entro il limite della soglia di anomalia già calcolata, uno sconto migliorativo da aggiungere all’offerta presentata, con un massimo di tre cifre decimali. Solo ai fini dell’esperimento della migliona di cui all’art. 77 del D.R. 827/1924, le eventuali ulteriori cifre decimali indicate oltre la terza saranno troncate senza arrotondamento. In caso di ulteriore parità delle offerte all’esito della procedura innanzi descritta, si procederà mediante sorteggio nella stessa seduta pubblica.

Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d’ufficio, tramite gli strumenti disponibili in piattaforma e sul sito <https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare>, a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge, con le forme e le modalità di cui all’ultimo periodo del presente articolo così come previsto anche dall’art. 9 del presente disciplinare avente ad oggetto: “regole applicabili alle comunicazioni”;

Nei casi in cui si debba applicare la procedura di verifica di congruità, le eventuali giustificazioni/precisazioni validamente e tempestivamente prodotte da parte dei concorrenti ammessi che ne fossero stati richiesti saranno esaminate e valutate dal RUP a cominciare dal concorrente che abbia presentato la prima migliore offerta e, in caso di esclusione di quest’ultimo, progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala;

La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere rinviata/differita/sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio del Seggio di gara, salvo che nella fase di apertura delle Offerta Economica.

*** **

ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Relativamente alla fase di ammissione alla gara, costituiscono motivi di esclusione:

- L’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione per difetto di elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- il mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) stabilito dal bando di gara per la utile presentazione dell’offerta;
- la mancanza anche di un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato negli allegati DGUE e relativo modello integrativo “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE”, ovvero sulla base di successivi riscontri effettuati con le modalità di legge, anche d’ufficio e/o attraverso le risultanze dell’AVC - PASS o di altre banche dati pubbliche o di altre banche dati pubbliche, ad es. C.C.I.A.A., etc;
- l’eventuale mancata **dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili, indicate come categorie “a qualificazione obbligatoria”, non possedute dal concorrente;**
- In caso di partecipazione in regime di R.T.I., il mancato possesso, in capo a ciascuno degli operatori

economici raggruppati/raggruppandi, dei requisiti di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale tale soggetto si è impegnato in sede di presentazione dell'offerta (tale evenienza è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori - Cons. Stato, Ad. Plen. N.6/2019).

- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese l'omessa indicazione della tipologia del R.T.I. oppure la mancata indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione;
- la mancata costituzione, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria;
- la mancata regolarizzazione, mediante soccorso istruttorio, della cauzione provvisoria non conforme a quanto stabilito dall'art.93, comma 4, del Codice ovvero prestata con modalità non consentite dal presente disciplinare. Nel caso di costituzione di cauzione di importo insufficiente in ipotesi di evidente errore formale la Stazione Appaltante può consentire l'INTEGRAZIONE della Cauzione presentata di importo Insufficiente, con regolarizzazione degli atti da eseguirsi tempestivamente entro il termine assegnato a pena di esclusione.
- La mancata presentazione, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.93, c.8 (micro, piccole e medie imprese), del documento da presentare a corredo dell'offerta, da cui risulti l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103](#) e ss. del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario (l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa).
- nel caso in cui la Croce Rossa Italiana accerti (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;
- la mancata presentazione, nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.8 del presente Disciplinare di gara, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara dichiarati dai partecipanti in sede di domanda, eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. (verifica a campione), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.
- La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 6 giorni naturali e consecutivi) eventualmente assegnato ai concorrenti dal Seggio di gara e/o dal RUP, delle DICHIARAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata, nelle ipotesi di mancanza/irregolarità essenziali/incompletezza previste dall'art. 83, nono comma, del Codice;
- Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.

Relativamente alla fase di apertura delle offerte economiche, costituiscono motivi di esclusione:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- La mancata allegazione dell'offerta economica o la sua mancata sottoscrizione;
- La produzione di un'offerta economica illeggibile;

- La mancata indicazione nel modulo offerta economica dei propri “costi della manodopera” e dei “costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all’art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.),
- la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del legale rappresentante dell’offerente, oppure, in caso di A.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da parte di tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ A.T.I. o consorzio o GEIE;
- la presentazione di un’offerta economica che rappresenta un importo complessivo netto inferiore alla somma tra i costi per la manodopera indicati dal concorrente e i costi aziendali per la sicurezza;
- nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo;
- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
- non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
- Sono fatte salve le cause di esclusione o inammissibilità dell’offerta comunque previste dal bando, dal presente Disciplinare o dalle altre norme applicabili alla presente gara, ancorché non espressamente richiamate dagli atti di gara.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL’ART 83, COMMA NONO, DEL CODICE ED IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive - con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica - necessarie alla partecipazione alla presente procedura, può essere sanata dal concorrente che vi ha dato causa mediante integrazione/regolarizzazione in sanatoria degli stessi, nel termine massimo di 6 giorni dalla richiesta che verrà eventualmente formulata dal RUP a mezzo pec.

*** **

ART. 10 - SOPRALLUOGO

Le aree sulle quali sorgerà il centro polifunzionale oggetto della presente procedura di gara sono accessibili ai concorrenti.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i concorrenti dovranno dichiarare di aver preso visione dei luoghi. I concorrenti potranno eventualmente effettuare un sopralluogo guidato sulle aree. La prenotazione per la partecipazione al sopralluogo, per ragioni organizzative, dovrà avvenire attraverso una richiesta a mezzo email all’indirizzo ricostruzione.sisma@cri.it, non oltre la data del 30/06/2020 ore 12.00.

ART. 11 - PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Roma.

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Lazio - Roma: 30 giorni come indicato dall'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.

ART. 12 – VERIFICA DEI REQUISITI –

La stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali da parte del concorrente aggiudicatario, attraverso il sistema AVCPASS – BDNA. Il Seggio di gara potrà in ogni caso, ove lo ritenga necessario ed opportuno, effettuare in sede di gara verifiche, anche a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara (requisiti di ordine speciale) attraverso il Casellario informatico o AVCPASS c/o l'A.N.A.C..

L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale in capo al concorrente aggiudicatario, procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'esclusione del concorrente, e alla conseguente nuova aggiudicazione, mediante scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento di Croce Rossa Italiana. L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art.32 D. Lgs. n. 50/2016).

ART. 13 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 40 e 52 del Codice e s.m.i. si specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti, inerenti la presente procedura di gara e di cui all'art. 76 dello stesso Decreto, saranno effettuate con le seguenti modalità:

- Le comunicazioni di esclusione dalla procedura di gara e le richieste di cui al precedente art. 9 (soccorso istruttorio) verranno effettuate a mezzo pec, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma denominata "Net4market";
- le pubblicazioni in ordine alla convocazione delle sedute, all'esito delle operazioni di gara, alla relativa aggiudicazione, alla eventuale intervenuta efficacia della stessa, nonché all'avviso di postinformazione, verranno effettuate sul sito istituzionale di Croce Rossa Italiana, nella sezione "trasparenza-bandi-e-gare".

ART. 14 - AVVERTENZE, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'Impresa concorrente, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara del Disciplinare telematico e del Timing di gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati

progettuali.

2. La sede Croce Rossa deve essere coerente con la “visual identity” Croce Rossa Italiana che prevede la realizzazione di una linea rossa che percorra tutti i corridoi e gli ambienti della struttura, i dettagli sono riportati al paragrafo 10.1 del manuale di comunicazione CRI.
3. In caso di fallimento/insolvenza o di recesso o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
4. La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza dell’accettazione o meno dell’offerta da parte della stazione appaltante, mentre impegnerà la stazione appaltante solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione. Il concorrente che risulti aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.
5. L’aggiudicatario deve garantire in corso d’opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
6. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, le eventuali spese per la pubblicazione del bando di gara, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
7. I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa, con sottoscrizione elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del Codice, con spese di registrazione a carico del soggetto aggiudicatario.
8. Le spese contrattuali, ivi comprese quelle per la registrazione e gli oneri fiscali relativi all’appalto, ad eccezione dell’IVA, sono a carico dell’aggiudicatario.
9. Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dalla S.A., la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all’eventuale richiesta di risarcimento del danno.
10. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i., senza l’avvio della procedura di soccorso istruttorio.
11. Le disposizioni del presente disciplinare integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro documento.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando e nel presente Disciplinare di Gara, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia di appalti pubblici (D. Lgs. N.50/2016, D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., per le parti non abrogate e D.M. 49/2018).

*** ** *

- PUNTI DI CONTATTO, RUP E REFERENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA -

per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare gli Uffici dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, Unità di Progetto "Sisma Centro Italia", via B. Ramazzini n. 31 – 00151 Roma (RM).
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gustavo Ranalli
email: ricostruzione.sisma@cri.it – pec: ricostruzione.sisma@cert.cri.it

Fermo restando che, come stabilito dal bando di gara, tutte le formali richieste di chiarimenti sulla procedura di gara dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso l'apposita funzione/step presente nell'ambito della piattaforma telematica di negoziazione "Net4Market" (denominato appunto "Chiarimenti"), per eventuali ulteriori informazioni di carattere amministrativo/legale o comunque inerenti la presente procedura di gara è possibile anche rivolgersi agli Uffici dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, Unità di Progetto "Sisma Centro Italia", via B. Ramazzini n. 31 – 00151 Roma (RM).
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gustavo Ranalli
- email: ricostruzione.sisma@cri.it – pec: ricostruzione.sisma@cert.cri.it

Allegati al presente disciplinare :

- Allegato A Disciplinare Telematico e Timing di gara;
- Allegato B Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato C DGUE
- Allegato D Progetto esecutivo, Manuale di comunicazione istituzionale CRI e documentazione tecnica di gara

Il progetto esecutivo del presente appalto, il manuale di comunicazione istituzionale CRI e la documentazione tecnica sono a disposizione sulla piattaforma telematica di negoziazione "Net4Market" alla sezione documenti di gara

Il presente atto è conforme all'originale firmato digitalmente e depositato presso l'Ufficio "Unità di progetto Sisma Centro Italia" – Croce Rossa Italiana – Via B. Ramazzini 31 – Roma.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Gustavo Ranalli